

Minori in viaggio

Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto individuale oppure, per gli Stati che ne riconoscano la validità, carta d'identità valida per l'espatrio).

Per i minori di età inferiore ai 14 anni, l'uso del passaporto è normalmente subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

Nei casi in cui i minori viaggino da e per l'Italia da soli (affidati all'assistente di volo) o accompagnati da persone che non sono i genitori (nonni, zii, amici, ecc.) occorre che i minori stessi siano autorizzati con una apposita Dichiarazione rilasciata da chi può dare l'autorizzazione al viaggio (i genitori o chi ne fa legalmente le veci).

Nella dichiarazione di accompagnamento, da inviare alla Cancelleria Consolare, deve essere menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati e devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Documento di identità dei richiedenti;
2. Documento di identità dei minori;
3. Documento di identità dell'accompagnatore (se persona fisica);
4. Itinerario di viaggio (conferma prenotazione).

Tale dichiarazione deve essere poi sottoscritta dagli interessati e dall'autorità competente al rilascio del passaporto (a Oslo, dalla Cancelleria consolare) che rilascia apposita attestazione.

IMPORTANTE: nel caso in cui uno dei genitori non sia cittadino dell'UE, la firma dello stesso dovrà essere autenticata presso la Cancelleria consolare; in caso di invio postale la firma dovrà, invece, essere autenticata dal Vice Console Onorario italiano competente in Norvegia, o dal Console Generale Onorario in Islanda.

Si raccomanda di presentare la richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di partenza.

Dichiarazione di valore

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in tutti i campus universitari italiani. La Dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E' un atto esclusivamente informativo e quindi non conferisce di per sé alcuna riconoscimento scolastico, accademico o professionale, che spetta esclusivamente alle competenti autorità in Italia.

I documenti richiesti per ottenere la Dichiarazione di valore sono:

- il diploma di maturità o universitario (non in formato digitale o una copia) che attesti il conseguimento del titolo straniero, timbrato e firmato da un ufficiale responsabile presso una istituzione scolastica legalmente riconosciuta. La copia del diploma deve essere legalizzata dal Notaio Pubblico (*Tingretten* in Norvegia) e certificata tramite un timbro apostille dal Governatore (*Statsforvalteren* in Norvegia). In Islanda è il Ministero degli Esteri che si occupa della legalizzazione;
- un documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o nel piano di studi (Diploma Supplement).
- una copia di un passaporto o di una carta d'identità valida;
- il Modulo di richiesta della Dichiarazione di valore compilato nella sua interezza e firmato dal richiedente;
- Per ottenere la dichiarazione a titolo gratuito, serve inoltre una lettera o un documento (anche digitale) che comprovi l'accettazione del richiedente presso un campus universitario italiano;
- Se richiesta dal campus universitario italiano, allegare la traduzione del diploma in italiano. La traduzione deve essere eseguita da un traduttore ufficiale (maggiori informazioni si trovano a questa pagina) e legalizzata dal Governatore (*Statsforvalteren* in Norvegia, il Ministero degli Esteri in Islanda) tramite un timbro apostille. La traduzione in italiano non è necessaria per ottenere la Dichiarazione di valore, se il diploma è in lingua inglese.

Se la Dichiarazione di valore è richiesta per il proseguimento degli studi, essa è gratuita. Se essa viene richiesta per scopi professionali o altro e se il richiedente è cittadino italiano, si applica una tassa consolare. Le tariffe consolari si trovano a questa pagina (Art. 66N).